

TI_GERICHTE 14.2010.11 vom 19. April 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-04-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2010.11

FR: TI_GERICHTE 14.2010.11 du 19 avril 2010

IT: TI_GERICHTE 14.2010.11 del 19 aprile 2010

Regeste

Opposizione al sequestro. Legittimazione attiva della massa fallimentare estera

Erwägungen

E. 1

Nel caso di specie trattasi di un sequestro promosso da AO 1 presso il luogo in Svizzera dove si trovano gli oggetti da sequestrare.

E. 2

L'11° capitolo della LDIP regola l'assistenza giudiziaria in materia fallimentare, quando il fallito ha il suo domicilio o sede all'estero e possiede dei beni in Svizzera. Secondo queste disposizioni una massa fallimentare estera possiede la legittimazione attiva unicamente per chiedere che venga riconosciuta una decisione di fallimento estera ed ordinati provvedimenti conservativi (art. 166 e 168 LDIP) così come, nel caso in cui la sentenza di fallimento straniera è riconosciuta in Svizzera, per introdurre un'azione revocatoria secondo l'art. 285 ss. LEF (art. 171 LDIP; DTF 06.03.2008 (4A_231/2007) c. 9.2.1. e 9.2.2.; DTF 129 III 683 consid. 5.3; Braconi, *La collocation des créances en droit international suisse de la faillite*, thèse Zürich 2005, p. 38). Per il resto non può procedere in Svizzera e in particolare non può in Svizzera porre in esecuzione i suoi crediti (DTF 135 III 40 c. 2.4; DTF 134 III 375-376; DTF 129 III 683 consid. 5.3; Braconi, *op. cit.*, rif. cit.). Infatti, secondo i principi generali applicabili all'esecuzione, dopo l'apertura del fallimento, il fallito perde il diritto di disporre dei suoi beni (DTF 134 III 376). La privazione del diritto di disporre del fallito e la costituzione dell'amministrazione del fallimento con organi abilitati a rappresentarla sono conseguenze immediate della sentenza di fallimento (DTF 134 III 376). Allorquando un fallimento è aperto all'estero, l'ammissione della qualità per condurre un processo (Prozessführungsbefugnis) dell'amministrazione della massa fallimentare deve dipendere dal riconoscimento preliminare in Svizzera del decreto straniero di fallimento ai sensi dell'art. 166 LDIP, poiché la validità di tale riconoscimento condiziona sia l'intervento dell'amministrazione fallimentare straniera che i poteri che sono devoluti a questo organo. Solo questo esame permette di garantire la sicurezza del diritto, dal momento che il giudice svizzero deve verificare l'assenza di motivi di rifiuto del riconoscimento (art. 166 cpv. 1 lett. b LDIP che rinvia all'art. 27 LDIP, DTF 134 III 376). Una richiesta di riconoscimento della decisione di fallimento pronunciata all'estero deve pertanto essere presentata allorquando un'amministrazione di fallimento intenda recuperare, tramite la procedura d'esecuzione, un credito del fallito presso un debitore domiciliato in Svizzera. La decisione di riconoscimento della sentenza di fallimento estera comporta, per i beni del debitore situati in Svizzera, l'apertura in Svizzera di una procedura di minifallimento, sottoposta alle regole del diritto svizzero (art. 170 LDIP; DTF 134 III 366 consid. 9; 130 III 620 consid. 3.4.2; 129 III 683 consid. 5.3; JdT 1993 II 125 consid. 2b). In

assenza di riconoscimento della decisione di fallimento estero, la massa fallimentare non è dunque legittimata a chiedere il sequestro di beni appartenenti ad un debitore del fallito (cfr. Lorandi , *Handlungsspielraum ausländischer Insolvenzmassen in der Schweiz*, AJP/PJAn2008, 563). Ne discende che AO 1 non possiede la legittimazione per chiedere in Svizzera il sequestro contro Contrariamente a quanto deciso in prima sede, l'opposizione al sequestro va pertanto accolta.

E. 3

Ad ogni buon conto alla creditrice va ricordato che scopo del sequestro è quello di permettere ad un creditore, l'incasso del cui credito risulta in pericolo, di ottenere il blocco di determinati beni del debitore in previsione di una successiva esecuzione (Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ad art. 271) e che tale risultato può essere ottenuto anche nell'ambito della procedura di riconoscimento della decisione di fallimento estera. Infatti, come già si è detto, per l'art. 168 LDIP il Tribunale svizzero del riconoscimento può ordinare provvedimenti conservativi già al momento in cui l'istanza è stata proposta, a condizione che sia immediatamente reso verosimile che il richiesto riconoscimento del decreto straniero di fallimento potrà essere concesso (cfr. Kren Kostkiewicz , *Internationales Konkursrecht: Anerkennung ausländischer Konkursdekrete und Durchführung eines Sekundärkonkurses in der Schweiz*, in: BLSchK 1993, p. 15, n. 2). Questa norma è di portata decisiva nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva (cfr. Volken , *Zürcher Kommentar zum IPRG*, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004 , n. 5 ad art. 168), perché consente - nelle more di una procedura che di regola si presenta particolarmente complessa per ragioni formali e di merito - di garantire il substrato patrimoniale del fallimento secondario svizzero, evitando atti di distrazione di beni che il fallito potrebbe essere indotto a tentare (cfr. CEF 12 febbraio 2010 [14.2010.10] c. 4.5). Vista la tutela conferita al creditore dall'art. 168 LDIP neppure si giustifica a garanzia delle sue pretese concedere il sequestro condizionandone la validità alla successiva presentazione della richiesta di riconoscimento del fallimento estero.

E. 4

Visto l'esito del gravame si prescinde dall'esaminare le ulteriori eccezioni sollevate dalla sequestrata in relazione all'adempimento dei presupposti per la concessione del sequestro.

E. 5

L'appello è dunque accolto. Tassa di giustizia, spese e indennità di entrambe le sedi seguono la soccombenza della parte appellata (art. 48, 49, 61 e 62 OTLEF. per questi motivi, richiamati gli art. 271 segg. LEF; 166, 168 LDIP; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF Pronuncia: I. L'appello è accolto. Di conseguenza la sentenza del 26 gennaio 2010 del Pretore _____ è così riformata: "1. L'opposizione 20 agosto 2009 è ammessa e di conseguenza il sequestro decretato il 10 agosto 2009 dal _____ è annullato. 2. La tassa di giustizia e le spese per fr. 1'000.- sono poste a carico di AO 1, con l'obbligo di rifondere a AP 1 fr. 2'500.- di indennità." II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 1'500.-, anticipata dall'appellante, è posta a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 1'000.- di indennità. III. Intimazione a: - _____. PA 1, _____; - _____. PA 2, _____. Comunicazione alla Pretura _____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ II segretario Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 150'000.- contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.